



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 07 del 27/02/2025

OGGETTO: Modifiche al Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale.

L'anno duemilaventicinque il giorno 27 del mese di Febbraio, alle ore 20,00 in Ribera, nella sala consiliare di questo Comune, a seguito di regolare invito diramato ai sensi delle vigenti norme, in seduta di prosecuzione per mancanza di numero legale, si è riunito oggi in seduta straordinaria ed in seduta pubblica il Consiglio Comunale nelle persone dei Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
1	ANGILERI MARIA GRAZIA	X	9	MICELI ROSALIA	X
2	CIANCIMINO GIUSEPPE		10	MULE' ALFREDO	X
3	CIBELLA CALOGERO	X	11	MULE' ENZA	X
4	COSTA VINCENZO	X		MULE' FEDERICA	X
5	DI CARO GIOVANNI	X	13	QUARTARARO MARIA	X
6	GANDUSCIO ELISA	X	14	SIRAGUSA PIETRO	X
7	INGLESE NICOLA	X	15	TORTORICI GIOVANNI	X
8	LIBERTO AURORA	X	16	TORTORICI SALVATORE	X

Assume la Presidenza Maria Grazia Angileri, Presidente del Consiglio Comunale, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Leonardo Misuraca.

Constatata la presenza di numero 11 Consiglieri su 16 assegnati a questo Comune, risultano assenti i Consiglieri Ciancimino, Mulè E., Mulè F., Tortorici G. e Tortorici S., si è riconosciuto a termine dell'art. 21 della L.R. n° 26 del 01/09/1993 essere legale il numero degli intervenuti per potere deliberare sulla proposta sopra indicata.

Si dà atto che sono presenti alla seduta per la G.C.: il Sindaco Matteo Ruvolo, il Vice Sindaco Leonardo Augello e gli Assessori, Emanuele Clemente, Giovanni Di Caro, Rosalia Miceli, Giuseppe Maria Sgrò.

Svolgono le funzioni di scrutatori nominati dal Presidente i Signori Consiglieri: Mulè A., Quartararo, Siragusa.

Proposta di deliberazione consiliare allegata

Il Presidente dà la parola al Dirigente dei Servizi Finanziari, Dott. Raffaele Gallo, il quale illustra la proposta.

Il Consigliere Mulè A., Presidente della 1^a Commissione Consiliare, comunica che la Commissione esprime parere favorevole sulla proposta.

A questo punto si apre un dibattito. Ai sensi dell'art 42 comma 4 del regolamento del Funzionamento del Consiglio Comunale, si rinvia al processo verbale conservato agli atti su supporto informatico a disposizione, su richiesta, dei singoli Consiglieri Comunali e degli aventi titolo.

Il Presidente poichè non ci sono interventi pone ai voti la proposta avente ad oggetto:

“Modifiche al Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale”

Effettuata la votazione peralzata e seduta e fatto il computo dei voti, si ha il seguente risultato:

Consiglieri presenti 11

Favorevoli 11

Il Consiglio approva con 11 voti favorevoli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Constatato l'esito della votazione;

D E L I B E R A

di approvare la proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Il Presidente chiede di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Consiglieri presenti 11

Favorevoli 11

Il Consiglio approva con 11 voti favorevoli.



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

3° SETTORE - ECONOMICO FINANZIARIO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: modifiche al Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale.

IL SINDACO

Visto l'art. 1, comma 837 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale "... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Richiamati in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 837 al comma 843 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il **comma 838**, a mente del quale "... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147
- il **comma 839** "... Il canone di cui al comma 837 è dovuto al comune o alla città metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto della concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.
- Il **comma 840** ...Il canone di cui al comma 837 è determinato dal comune o alla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadri e alla zona del territorio in cui viene effettuata

- **Il comma 843** ...Il comune e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato, ai sensi del periodo precedente. Per l'anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.
- **Il comma 847** a mente del quale "...Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

Rilevato che l'art. 1, comma 818, della legge n. 160/2019 per effetto della modifica introdotta dall'art. 1, comma 838, della legge n. 197/2022 dispone che "... Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...";

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/04/2021 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del Canone di Concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate .
 - che in seguito a vari incontri con le associazioni di categoria e tenuto conto della Risoluzione n. 6 del 28 luglio 2021 l'Amministrazione ritiene opportuno modificare la tariffa oraria del Canone Unico mercatale suddividendo la tariffa giornaliera per 24 ore e moltiplicandola per le 7 ore di occupazione dei mercati e precisando che per le occupazioni che si protraggono per più di 9 ore si applica la tariffa giornaliera;
 - che pertanto occorre integrare:
 - 1) la tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate per come indicato all'allegato C alla presente proposta;
 - 2) Le tariffe per come indicato nell'allegato D alla presente proposta
- Considerati altresì,

➤ l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che "... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle

esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...”;

- *il vigente «T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» (D.lgs. 267/18.8.2000) che conferma, all’art. 149, che “... La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all’art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l’adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...”;*
- *l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale “... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento ...”;*

Visti

- *l’art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;*
- *il DM del 24 dicembre 2024 che, per le motivazioni richiamate nelle sue premesse, dispone il differimento al 28 febbraio 2025 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali;*

Richiamata, quindi, la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 con cui si conferma l’inapplicabilità dell’art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, agli atti regolamentari e tariffari che disciplinano fattispecie aventi natura non tributaria;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, in data ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

PROPONE

- Di modificare la tariffa oraria del Canone Unico mercatale suddividendo la tariffa giornaliera per 24 ore e moltiplicandola per le 7 ore di occupazione dei mercati e precisando che per le occupazioni che si protraggono per più di 9 ore si applica la tariffa giornaliera;
 - Approvare la tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate per come indicato nell'allegato C alla presente proposta;
 - Approvare il prospetto delle tariffe per come indicato nell'allegato D alla presente proposta;
- di dare inoltre atto che la modifica produce effetti, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della Legge n. 296 del 27/12/2006 dal 1° gennaio 2025;
- di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del "Regolamento per l'applicazione del Canone di Concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate" contestualmente alla pubblicazione della presente stante l'urgenza di rendere note le modifiche;

PROPONE

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91

L' Istruttore Amministrativo
Anfonieta Licata

Il Sindaco
Avv. Matteo Ruvolo

Il Dirigente
Dott. Raffaele Gallo

COMUNE DI RIBERA
Libero consorzio Comunale di Agrigento
3° Settore Economico Finanziario

Oggetto: modifiche al Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

In relazione al disposto di cui all' art. 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23 dicembre 2000, n. 30 e recepito dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e degli artt. 49 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 (TUEL)

*IL DIRIGENTE DEL SETTORE 3° Servizio Economico Finanziario
esprime parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa
Ribera, 22/1/2025*

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE
Dott. Raffaele Gallo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepiti dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME
parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Ribera, li 22/1/2025

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott. Raffaele Gallo

Allegato C

TABELLA DEI COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE SPECIFICHE ATTIVITÀ ESERCITATE DAI TITOLARI DELLE CONCESSIONI DESTINATE A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCCUPAZIONI PERMANENTI	COEFFICIENTI OCCUPAZIONI TEMPORANEE
1) occupazioni realizzate in mercati fino a 9 ore	0,51	0,51
2) occupazioni realizzate fuori dai mercati	0,93	0,93
3) occupazioni realizzata da spuntisti		0,66
4) occupazione realizzata da ambulanti da 15 a 31 giorni		0,71
5) occupazione realizzata da ambulanti oltre 30 giorni posto assegnato		0,26

Allegato D

DETERMINAZIONE TARIFFE IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2025

	Coef.	Cat.. 1	Cat..2	Cat..3	
TARIFFA STANDARD COMUNE DI IV CLASSE		€40,00	€32,00	€ 24,00	
Il canone di cui al comma 837 è dovuto al comune o alla città metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupazione di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.					Il canone di cui al comma 837 è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadri e alla zona del territorio in cui viene effettuata.
PERMANENTE					
Occupazione suolo Mercati quotidiana	0,51	€ 20,40	€ 10,20	€ 6,12	
Occupazione suolo Mercati quotidiana fuori dai mercati	0,93	€ 37,20	€ 18,60	€ 11,16	
TEMPORANEA					
TARIFFA STANDARD COMUNE DI IV CLASSE		€ 0,70	€ 0,56	€ 0,42	
MERCATI FINO A 9 ORE					L.160 C. 843. I comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate in ore, fino a un massimo di 9 ore, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25%
Occupazione suolo Mercati quotidiana	0,51	€ 0,36	€ 0,18	€ 0,11	
Occupazione suolo Mercati quotidiana fuori dai mercati	0,93	€ 0,65	€ 0,32	€ 0,20	
Occupazione Ambulanti Sorteggianti Spuntisti	0,66	€ 0,47	€ 0,23	€ 0,14	
Occupazione Ambulanti da 15 gg a 31 gg	0,71	€ 0,50	€ 0,25	€ 0,15	
					c. 843 Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato.
Occupazione Ambulante oltre 30 gg Posto assegnato aumento del 25%		€ 0,88	€ 0,44	€ 0,26	
Occupazione Ambulante oltre 30 gg Posto assegnato tariffe ridotte del 30%		€ 0,61	€ 0,30	€ 0,18	
Occupazione Ambulante oltre 30 gg Posto assegnato tariffa suddivisa per 24/h moltiplicata per 7/h	0,26	€ 0,18	€ 0,09	€ 0,05	

RISOLUZIONE N. 6/DF



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

Roma, 28 luglio 2021

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE

OGGETTO: Canone patrimoniale di cui ai commi 837 e seguenti dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (LB 2020) – Criteri per l'applicazione della tariffa di base giornaliera – Frazionamento a ore – Quesito.

Con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (LB 2020) sono stati introdotti, a decorrere dal 2021, in sostituzione di alcune entrate degli enti locali, due canoni:

- il primo di portata generale, che ai sensi dei commi 816 e seguenti colpisce l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico nonché la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;
- il secondo di carattere settoriale regolato dai successivi commi 837 e seguenti per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle città metropolitane, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, il quale sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti (TARI).

Con il quesito indicato in oggetto sono stati chiesti chiarimenti in merito a quest'ultimo canone, con particolare riferimento alla corretta interpretazione del comma 843 del citato art. 1, laddove vengono indicati i criteri per l'applicazione delle tariffe per l'occupazione di suolo pubblico previste dal

comma 842 che regola la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare.

Nello specifico, si vuole sapere se il criterio riportato nel sopra menzionato comma 843 deve essere inteso:

"A. nel senso di una tariffa che deve essere frazionata per 24 ore e applicata fino a un massimo di 9;

B. oppure nel senso di una tariffa che deve essere frazionata per un massimo di 9 ore, come sostengono diversi regolamenti applicativi comunali".

Al riguardo, si ritiene che la soluzione aderente al dettato normativo nel caso in esame è quella prospettata alla lettera A, fondandosi la stessa sulla base della corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge n. 160 del 2019, che giova di seguito riportare:

- comma 842, secondo cui la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è la seguente:

Classificazione dei comuni	Tariffa standard
Comuni con oltre 500.000 abitanti	euro 2
Comuni da oltre 100.000 fino a 500.000 abitanti	euro 1,30
Comuni da oltre 30.000 fino a 100.000 abitanti	euro 1,20
Comuni da oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti	euro 0,70
Comuni fino a 10.000 abitanti	euro 0,60

- comma 843, il quale disciplina le occupazioni temporanee di suolo pubblico, stabilendo che i comuni e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone di cui al comma 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

Tale ultima disposizione, che ha lo scopo di limitare la potestà regolamentare degli enti locali per evitare l'eccessiva polverizzazione delle tariffe, consente quindi agli stessi di frazionare la tariffa giornaliera in relazione alle ore effettive di occupazione ma solo fino al limite massimo di nove ore, superato il quale si applica la tariffa intera.

Per cui, al fine di procedere al corretto calcolo della tariffa in esame, occorre suddividere la stessa per ventiquattro e poi moltiplicare per il numero di ore di effettiva occupazione, purché inferiore o uguale a nove ore.

A maggior chiarimento di quanto sin qui illustrato, si riporta il seguente esempio, calcolato sulla base di una tariffa giornaliera di 2 euro come previsto dal comma 842:

$$€ 2 \times 10 \text{ mq} = € 20/24\text{h} = € 0,83 \text{ (tariffa oraria)} \times 9 \text{ (ore max)} = € 7,47$$

Oltre le nove ore è dovuta la tariffa giornaliera per intero.

Per completezza espositiva si ricorda, infine, che il comma 843 più volte menzionato prevede comunque abbattimenti del canone che consentono di ridurre lo stesso anche fino all'azzeramento.

Il Direttore Generale delle Finanze
Fabrizia Lapecorella
[Firmato digitalmente]



COMUNE DI RIBERA

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale avente per

Oggetto: *modifiche al Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale..*

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

VISTA la proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto trasmessa a mezzo email il 23/01/2025;

Visto l'art. 1, comma 837 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 a mente del quale “... *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l' occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno dei centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

Richiamati in particolare, rispetto al complesso articolato dato dall'art. 1, dal comma 837 al comma 843 compresi, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160:

- il **comma 838**, a mente del quale “... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l' occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- il **comma 839** “... Il canone di cui al comma 837 è dovuto al comune o alla città metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto della concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

- **Il comma 840** ...Il canone di cui al comma 837 è determinato dal comune o alla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadri e alla zona del territorio in cui viene effettuata;
- **Il comma 843** ...Il comune e le città metropolitane applicano le tariffe di cui al comma 842 frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del canone 837, esenzioni e aumenti nella misura massima del 25 per cento delle medesime tariffe. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30 al 40 per cento sul canone complessivamente determinato, ai sensi del periodo precedente. Per l'anno 2020, i comuni non possono aumentare le tariffe vigenti in regime di Tosap e Cosap se non in ragione dell'adeguamento al tasso di inflazione programmato.
- **Il comma 847** a mente del quale “...*Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;*”

Rilevato che l'art. 1, comma 818, della legge n. 160/2019 per effetto della modifica introdotta dall'art. 1, comma 838, della legge n. 197/2022 dispone che “... *Nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...*”;

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/04/2021 è stato approvato il Regolamento per l'applicazione del Canone di Concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate .

che l'Amministrazione ritiene opportuno modificare la tariffa oraria del Canone Unico mercatale suddividendo la tariffa giornaliera per 24 ore e moltiplicandola per le 7 ore di occupazione dei mercati e precisando che per le occupazioni che si protraggono per più di 9 ore si applica la tariffa giornaliera;

-che pertanto occorre integrare:

1) la tabella dei coefficienti di valutazione economica per le specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate per come indicato all'allegato C alla presente proposta;

2) Le tariffe per come indicato **nell'allegato D** alla presente proposta;

Visti

- l'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il DM del 24 dicembre 2024 che, per le motivazioni richiamate nelle sue premesse, dispone il differimento al 28 febbraio 2025 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2025/2027 da parte degli enti locali;

Richiamata la Circolare 2/DF del 22 novembre 2019 con cui si conferma l'inapplicabilità dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, agli atti regolamentari e tariffari che disciplinano fattispecie aventi natura non tributaria;

Esaminata la documentazione relativa alla proposta di delibera da sottoporsi all'approvazione del Consiglio Comunale, sottoscritta dal Responsabile del Servizio Finanziario dott. Raffaele Gallo, dal Responsabile di Procedimento Sig.ra Antonietta Licata e dal Sindaco avv. Matteo Ruvolo di cui all'oggetto;

Preso atto dei pareri favorevoli rilasciati, sulla presente proposta di deliberazione, dal Dirigente del Settore Economico Finanziario, Dott. Raffaele Gallo, in ordine alla regolarità e conformità tecnica ed alla regolarità contabile;

Visti i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;

Esprime

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione del 22/01/2025 da sottoporsi all'approvazione del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: *modifiche al Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale.*

Lì 03.02.2025

Il Collegio dei Revisori dei Conti:
(f.to digit.)

dott. Salvatore Maurizio Dilena (Presidente)

dott. Antonio Di Prima (Componente)

rag. Vincenzo Latino (Componente)



INEXIA GROUP

GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 03/02/2025 16:38:57 UTC

File verificato: C:\Users\Optiplex\AppData\Local\Temp\pid-3644\Parere Modifica Regolamento canone patrimoniale.pdf (1).p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1: VINCENZO LATINO
Tipo di firma CADES-B
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 03/02/2025 16:38:57 UTC) />
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 03/02/2025
online: 16:38:57 UTC

Dati del certificato del firmatario VINCENZO LATINO

Nome, Cognome: VINCENZO LATINO
Numero identificativo: SIG0000003180840
Data di scadenza: 24/02/2025 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA , InfoCamere S.C.p.A. , Qualified Trust Service Provider , VATIT-02313821007 , IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

Firmatario 2: ANTONIO DOMENICO DI PRIMA
Tipo di firma CADES-B
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 03/02/2025 16:38:57 UTC) />
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 03/02/2025
online: 16:38:57 UTC

Dati del certificato del firmatario ANTONIO DOMENICO DI PRIMA

GoSign - Esito verifica firma digitale

Data di scadenza: 19/01/2026 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione: InfoCamere Qualified Electronic Signature CA , InfoCamere S.C.p.A. , Qualified Trust Service Provider , VATIT-02313821007 , IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://id.infocamere.it/digital-id/firma-digitale/manuali.html>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.14.1.1.30
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.5
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Certificate issued through Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) digital identity, not usable to require other SPID digital identity
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

Firmatario 3: SALVATORE MAURIZIO DILENA
Tipo di firma: CADES-B
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 03/02/2025 16:38:57 UTC) />
Verifica di validità online: Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 03/02/2025 16:13:49 UTC

Dati del certificato del firmatario **SALVATORE MAURIZIO DILENA**

Nome, Cognome: SALVATORE MAURIZIO DILENA
Numero identificativo: WSREF-13214738795245
Data di scadenza: 22/03/2027 11:05:27 UTC
Autorità di certificazione: ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1 , ArubaPEC S.p.A. , Qualified Trust Service Provider , VATIT-01879020517 , IT ,
Documentazione del certificato (CPS): <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.7.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2024 |

P.IVA 07945211006



Comune di Ribera

1° COMMISSIONE CONSILIARE

VERBALE del 17 Febbraio 2025

L'anno 2025, il giorno 17 del mese di Febbraio alle ore 17.00, presso l'ufficio di Presidenza, si è riunita la 1^a Commissione per discutere i seguenti punti all'o.d.g.:

- Modifiche al Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale;

Sono presenti i Consiglieri componenti: Inglese Nicola, Mulè Alfredo, Siragusa Pietro.

Ufficio Tosap: Licata Antonella

Segretario di Commissione: Istr. Amm.vo Sergio Scaglione.

La Commissione prende in esame il regolamento, sentito l'ufficio, la commissione esprime parere favorevole alla proposta delle modifiche al Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale.

Alla luce della variazione si chiede agli uffici l'opportunità di adeguare il canone in base alle tariffe dell'anno precedente comprensivo delle spese della pulizia dell'area.


Alle ore 18.00 viene chiusa la seduta.

Il Segretario della Commissione


I Componenti della Commissione

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.


IL PRESIDENTE
Maria Grazia Angileri



IL CONSIGLIERE ANZIANO
Aurora Liberto



IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Leonardo Misuraca



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n 69)

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune per gg.15 consecutivi a partire dal giorno _____ e fino al _____ Prot. n. _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Leonardo Misuraca



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA


Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/02/2025

() Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

() Dichiarata Immediatamente Esecutiva (Art. 12, Comma 2 L.R. n. 44/91 s.m.i.)

Ribera, li 27/02/2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Leonardo Misuraca



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' DI ORIGINALE ANALOGICO

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente copia informatica in formato PDF è conforme all'atto analogico originale.

IL SEGRETARIO GENERALE *
Dott. Leonardo Misuraca

* Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate.